



# Comune di Fai della Paganella

PROVINCIA DI TRENTO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 13

### del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione  
Seduta pubblica

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI IN MATERIA DI VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZE COMUNALI

L'anno DUEMILATREDICI addì QUINDICI del mese di MAGGIO alle ore 20:30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

		ASSENTE	
		giust.	ing.
TONIDANDEL Gabriele	- Sindaco		
TONIDANDEL Maria Pia	- Vicesindaco		
MATTARELLI Camillo	- Consigliere		
AGOSTINI Guido	- Consigliere		
GIULIANI Maurizio	- Consigliere		
CLEMENTEL Michela	- Consigliere	X	
GIOVANAZ Cornelio	- Consigliere		
GISMONDO Salvatore	- Consigliere	X	
CLEMENTEL Viviana	- Consigliere		
TONIDANDEL Fabrizio	- Consigliere		
CLEMENTEL Aldo	- Consigliere		
ARMANINI Daria	- Consigliere		
MOTTES Nando	- Consigliere		
AGOSTINI Paolo	- Consigliere		
TASIN Milena	- Consigliere		

Assiste il Segretario comunale Sartori dott. Luigi.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Gabriele Tonidandel nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 3 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI IN MATERIA DI VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZE COMUNALI

Relazione

L'art. 106 del vecchio R.D. 3 marzo 1934 n. 383 concernente "Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale", riconosceva agli Enti Locali il potere di irrogare sanzioni amministrative per la violazione dei relativi regolamenti ed ordinanze, conformemente al dettato di cui all'art. 23 della Costituzione secondo cui "nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge" ed a quanto stabilito dall'art. 1 della Legge 24.11.1981 n. 689 sulla base del quale "nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione".

L'abrogazione del citato Testo Unico avvenuta per espressa disposizione dell'art. 274 del T.U. 18.08.2000 n. 267, ha privato gli Enti Locali del potere di irrogare sanzioni amministrative. A seguito dell'intervento del Ministero dell'Interno con legge 16.01.2003 n. 3 è stato inserito il nuovo articolo 7 bis nel Decreto Legislativo n. 267/2000 con il quale è stata ripristinata la possibilità per gli Enti Locali di applicare le sanzioni pecuniarie per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e ordinanze comunali tranne che per le ordinanze contingibili e urgenti adottabili dal Sindaco in casi tassativamente elencati, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e la cui contravvenzione risulta penalmente sanzionata dall'art. 650 del Codice Civile il quale recita "chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a Lire quattrocentomila".

Nel rispetto degli importi definiti dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 (da € 25,00.= a € 550,00.=) c'è la possibilità di predeterminare i limiti edittali minimi e massimi a seconda delle singole tipologie di violazioni regolamentari.

Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 11 della Legge 24.11.1981 n. 689 secondo il quale "nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie" si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche" riconosce, inoltre, all'organo accertatore il potere di irrogare la sanzione sulla base della gravità della violazione.

Appare evidente che, il potere di operare una simile valutazione, assume una particolare connotazione con riferimento alle violazioni dei regolamenti locali, considerato che il precetto a cui è connessa la sanzione (non violare i regolamenti comunali) presuppone precise scelte politiche volte a definire, nella singola realtà territoriale, le diverse regole reputate utili per il relativo funzionamento.

Il Consiglio comunale, in questo senso, è legittimato, qualora interessato, a differenziare l'importanza dei vari regolamenti ed a graduare, di conseguenza, i limiti edittali delle sanzioni alle relative contravvenzioni, nell'ambito degli importi consentiti dall'art. 7 bis e delle disposizioni di cui all'art. 10 comma 2 della Legge 689/81.

La disciplina del pagamento in misura ridotta attualmente in vigore, contenuta nell'art. 16 comma 1 della Legge 689/81 recita "il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di

sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione”.

*In questa sede si propone di fissare per tutti i Regolamenti e le ordinanze del Sindaco il minimo ed il massimo come indicato nella “Tabella A” allegata al Regolamento proposto.*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Udita** la relazione che precede.

**Visto** il “Regolamento disciplinante l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione ai regolamenti comunali, alle ordinanze del Sindaco e dei responsabili di settore” composto da 21 articoli e dalla “Tabella A” che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**Visto** il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

**Vista** la Legge 24.11.1981 n. 689.

**Ritenuto** efficace, sotto l'aspetto dissuasivo e punitivo, fissare il limite minimo e il limite massimo delle sanzioni applicabili per le violazioni ai Regolamenti comunali in € 50,00.= limite minimo e in € 500,00.= limite massimo.

**Ritenuto** utile stabilire i criteri per l'applicazione delle sanzioni per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali.

**Dato atto** che ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, sulla presente proposta di deliberazione il Segretario comunale ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa;

**Visto** il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

**Con** n. 13 favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, legalmente espressi per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti

## DELIBERA

1. **Di approvare** il “Regolamento disciplinante l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione ai Regolamenti comunali, alle ordinanze del Sindaco e dei responsabili di settore” composto da 21 articoli e dalla “Tabella A” che in allegato alla presente forma parte integrante e sostanziale.
2. **Di dichiarare** il presente atto non soggetto a controllo di legittimità ed esecutivo a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell'art. 79 comma 3 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
3. **Di informare che**, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 13/1993, avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso amministrativo entro il periodo di pubblicazione (art. 52 L.R. 1/1993 e s.m.), ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (art. 2 lett. b) L. 1034/1971), o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (art. 8 D.P.R. 1199/1971).

---

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

f.to - *Gabriele Tonidandel* -

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to - *Sartori dott. Luigi* -

---

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale

dal 16.05.2013 al 26.05.2013

li, 15.05.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to - *Sartori dott. Luigi* -

Copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE

- *Sartori dott. Luigi* -

---

Deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, divenuta esecutiva il **27 MAGGIO 2013** ai sensi dell'art. 79 comma 3 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

IL SEGRETARIO COMUNALE

- *Sartori dott. Luigi* -